

Piero Porcu

Agenzia delle Dogane - Ufficio di Alessandria



# Accise e Vendite a distanza

Il regime delle accise ha subito nell'ultimo periodo un notevole incremento delle piattaforme e delle procedure "web oriented". Infatti, attraverso la rete internet e intranet, è a regime la comunicazione delle contabilità e, entro l'anno, verrà data la possibilità alle aziende che operano nel settore delle accise di sostituire i registri cartacei con i così detti "registri telematici".

Al contempo, è ormai consolidato l'uso dei documenti elettronici per le transazioni di merci in sospensione di accisa e la quasi totalità delle comunicazioni fra operatori ed Agenzia sono ormai gestite telematicamente. In sostanza, si può affermare che si è prossimi alla completa "digitalizzazione" del particolare settore delle accise. Questo processo di informatizzazione con un uso sempre più forte della rete e soprattutto la sostanziale evoluzione dei mercati dovuta all'ampliamento degli Stati membri ed alla globalizzazione, era stato recepito anche in Commissione Europea che con la Dir. CE 118/2008, ha rivisto il regime generale delle accise (abrogando la precedente Dir. 92/12/CEE), disciplinando fra l'altro le così dette "vendite a distanza".

Il recepimento della Dir. 118/2008, avvenuto con il D.L.vo n. 48/2010, ha modificato in modo sostanziale il Testo Unico Accise n.504/95, introducendo ex novo un articolo, il 10bis, che tratta delle vendite a distanza. Sarebbe opportuno, prima di analizzare come in concreto è stata recepita la direttiva comunitaria, chiarire che per "vendita a distanza" dovrebbero intendersi quelle particolari vendite effettuate da un soggetto passivo con stabile organizzazione in uno Stato UE (ad es. un deposito fiscale accise italiano) nei confronti di un privato o di un soggetto che agisce in qualità di privato di un altro Stato membro.

Tale vendite sono assimilate e, conseguentemente, sono trattate ai fini IVA come "vendita per catalogo, per corrispondenza o simili" con una eccezione particolare per le accise infatti, il DL 331/1993 l'art. 41, lettera b) prescrive che "Costituiscono cessioni non imponibili... le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa...".

Questo significa che mentre per la vendita a distanza di qualsiasi altro bene, diverso da quelli soggetti ad accisa, la tassazione avviene nel paese di partenza (entro soglie di valore stabilite), per quei beni che invece sono sottoposti al regime delle accise, tale procedura non è applicabile in quanto prevale la regola di carattere generale per cui l'accisa, e quindi anche l'IVA, sono corrisposte nel paese di destinazione.

Questo crea diverse difficoltà nelle spedizioni di prodotti soggetti ad accisa (vino, bevande alcoliche, birra, etc.) in quanto se

da un lato l'uso dell'e-commerce velocizza i contratti fra cedente e cessionario, la normativa sulle accise prevede che la vendita avvenga solo fra figure professionali censite a livello europeo e con la scorta di particolari documenti di trasporto inibendo quindi, di fatto, le vendite a privati.

Allo scopo di superare questa difficoltà, che limita inesorabilmente il mercato delle bevande, la Dir. 118/2008 ha introdotto una procedura particolare per queste tipologie di vendita che, per quanto attiene ai casi di vendita di prodotti a privati da parte di fornitori ubicati in altri Stati membri UE è disciplinato, in Italia, dal citato art. 10 bis del TUA 504/95.

La norma innanzitutto è applicabile solo a quei prodotti che hanno assolto l'accisa nello Stato membro di partenza e prevede che, prima della spedizione, il cedente comunitario (il fornitore) nomini, presso lo Stato membro in cui risiede il cessionario (il privato che acquista), un rappresentante fiscale che designato dal venditore, assolve le accise, se dovute, e l'IVA sui prodotti spediti e già immessi in consumo nello Stato membro di partenza.

Pertanto le aziende italiane interessate ad utilizzare questa particolare tipologia di vendita dovranno prendere contatto con le Agenzie Fiscali degli Stati membri in cui si intende vendere prodotti soggetti ad accisa al fine di conoscere la prassi operativa da adottare per la designazione del prescritto "rappresentante fiscale" come previsto dalla Dir. CE/118/2008.

Come già specificato, questa procedura riguarda solo prodotti che hanno assolto l'accisa, pertanto la normativa, in attuazione di uno dei principi cardine dell'UE ossia l'impossibilità di applicare sullo stesso prodotto due volte le medesime imposte (nel caso di specie: le accise), una volta nello Stato di partenza ed una in quello di destinazione, in merito ai prodotti che in Italia hanno assolto l'accisa, prevede che l'accisa pagata nel territorio dello Stato sia rimborsata ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del TUA 504/95, su richiesta del venditore italiano, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri di avere ottemperato, anche tramite il proprio rappresentante fiscale, nello Stato membro di destinazione dei prodotti, alle procedure ivi previste (TUA 504/95, art. 10 bis, comma 7).

Al fine di facilitare maggiormente le vendite di piccoli quantitativi a privati, sembra che sia allo studio in Commissione UE la possibilità di concedere una deroga, fissando un limite massimo di prodotto, anche se il trasporto avviene a cura del venditore o per suo conto, facendo rientrare tale tipologia di vendita nelle così dette "franchigie" (disciplinate dall'art. 11 del TUA 504/95) che, considerando l'immissione in consumo come avvenuta nello Stato di partenza, prevedono l'assolvimento dell'accisa (se dovuta) e dell'IVA in Italia.